

La conferma sulla formazione di base e trasversale arriva dal ministero del lavoro

Apprendistato, addio al passato

Da ottobre 2013 le discipline regionali sono superate

DI GIUSEPPE BUSCEMA

Dal mese di ottobre 2013 le discipline regionali in materia di formazione di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante sono da intendersi superate.

A confermarlo Paolo Pennesi, segretario generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Videoforum 2014 di *Italia Oggi* sulle novità fiscali e in materia di lavoro.

La risposta riguardava un quesito dell'esperto che chiedeva se, dal 1° ottobre scorso, a seguito dell'entrata in vigore per l'apprendistato professionalizzante delle disposizioni previste in materia di semplificazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base o trasversali, in attesa dell'approvazione delle linee guida, le disposizioni regionali previste precedentemente sono da intendersi superate.

Un aspetto importante, perché com'è noto, dal mese di ottobre scorso, sono pienamente operative le novità in materia di apprendistato introdotte dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha convertito il decreto legge 28 giugno 2013, n.76.

In particolare, l'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 99/2013 ha apportato modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 relativamente all'apprendistato professionalizzante e di mestiere introducendo alcune deroghe in materia di formazione.

Le novità, per le quali il legislatore ha delegato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad adottare specifiche linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere attraverso una deroga alla disciplina generale, ma dall'altro prevedendo l'automatica entrata in vigore delle modifiche qualora l'adozione non fosse giunta entro fine settembre 2013.

Considerato la mancata adozione entro i termini, i seguenti punti sono entrati in vigore e quindi pienamente vigenti:

a) il Piano formativo indi-

viduale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

c) in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

Secondo Pennesi, le disposizioni regionali sono da intendersi superate dalle previsioni previste dalla citata legge 99/2013 e sostanzialmente oggi sono pienamente operativi esclusivamente i principi previsti per l'adozione delle linee guida. Un aspetto importante, perché molte regioni avevano regolamentato la formazione di base e trasversale in materia di apprendistato professionalizzante, talvolta dando la possibilità alle imprese di svolgerla anche internamente. Su tali novità, peraltro, il ministero del lavoro, con la circolare n.35 del 29 agosto 2013, considerato che l'elaborazione del Piano formativo individuale è obbligatoria limitatamente alla «formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche» (e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva) e che lo stesso Piano formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro, ha invitato il personale ispettivo a focalizzare in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti. Tuttavia, sulle disposizioni regionali in materia di formazione il ministero aveva ribadito che rispetto ai citati rapporti

di apprendistato rimane intatto l'obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Interpretazione giustamente derivante dal fatto che ciò confermato dalla circostanza secondo cui, per le imprese multilocalizzate, va osservata la disciplina «della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale», disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l'offerta formativa pubblica. Dunque, importante il chiarimento del ministero in cui è stato chiarito, sostanzialmente, che fin tanto che non giungeranno le nuove discipline, occorre esclusivamente riferirsi all'articolo 2 della legge 99/2013. Peraltro, va aggiunto che la situazione dovrebbe ottenere una maggiore chiarezza nel momento in cui le linee guida verranno approvate dalla Conferenza Stato Regioni P.a. (la proposta di documento è già stata approvata nella riunione del 17 ottobre scorso dalla Conferenza delle Regioni).

